

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

ORDINANZA N. 3 DEL 23.01.2025

Il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ed in particolare l'articolo 5 *“Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari”* che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

TENUTO CONTO che, il suindicato articolo 5 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al comma 1 ulteriormente stabilisce che *“Il Commissario straordinario, [...] opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”*;

VISTO l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che il Commissario straordinario *“[...] ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata [...] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.”*;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante *“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)”*;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29 , riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.”*;

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *“Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026, che prevede la creazione di 60.000 posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO l'articolo 1-bis della Legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *“Nuovo housing universitario”*;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 del suindicato articolo 1-bis della legge 4 novembre 2000, n. 338, i quali stabiliscono che *“Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma”* e

che le medesime risorse “sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca[...]. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1-bis della Legge 4 novembre 2000, n. 338, che disciplina la composizione della commissione di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO in particolare l'articolo 5 del suindicato Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, il quale prevede che “Alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento provvederà un'apposita Commissione valutatrice, nominata con provvedimento dal Ministro dell'Università e della Ricerca e composta da esperti in materia di ingegneria civile, edile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale, urbanistica e di architettura o di altre materie attinenti alla procedura in parola, con un componente designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.”

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, attraverso il quale è stato adottato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori che intendono realizzare nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1 bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, recante Modifica del DM 481 del 26 febbraio 2024;

VISTI in particolare gli artt. 7, comma 1, lett. e) del Decreto 481/2024, ai sensi del quale “Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione di merito: (...) e) prevedere per ciascun intervento, un numero di posti letto in camera singola non inferiore al 70% (settanta per cento) - arrotondato per eccesso - del totale dei posti letto da realizzare”, e il successivo art. 8, comma 4 che prevede “Per la quota parte dei posti letto di cui al precedente comma 2, la ripartizione degli alloggi tra stanze singole e doppie dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 7 comma 1 lett. e), pertanto almeno il 70% di tali posti letto dovranno essere ubicati in stanze singole”, nonché l'art. 9, co. 7, lett. e) e il successivo art. 15, comma 3;

CONSIDERATO che, sulla base delle indagini espletate dall'Ufficio commissariale anche in considerazione delle molteplici segnalazioni formulate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, è emerso come la previsione del limite del 70% di camere singole di cui al

menzionato art. 7 del DM 481/2024 stia notevolmente limitando il conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione, anche considerati i pregnanti vincoli di carattere edilizio e storico-architettonico che gravano sugli edifici di interesse, nonché le specificità del contesto urbano nazionale, con particolare riferimento alle aree in prossimità delle sedi universitarie;

CONSIDERATO, inoltre, che la prefata soglia del 70% rappresenta un considerevole disincentivo alla presentazione di nuove proposte da parte degli operatori interessati al finanziamento di che trattasi, pregiudicando le esigenze di interesse pubblico connesse al conseguimento degli obiettivi di cui alla predetta M4C1 Riforma 1.7 e che la relativa eliminazione consentirebbe di incrementare il numero dei posti letto realizzabili compatibilmente al vigente contesto normativo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, attraverso il quale è stata istituita la Commissione di valutazione degli interventi di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1292 del 9 agosto 2024, attraverso il quale è stata integrata la composizione della Commissione di valutazione degli interventi di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024;

VISTO in particolare l'articolo 3 del richiamato Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, che stabilisce le funzioni affidate alla Commissione di Valutazione;

CONSIDERATA la particolare onerosità e tecnicità dell'attività istruttoria affidata alla Commissione, anche in considerazione della successiva attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi selezionati, di cui all'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024;

VISTE le numerose proposte di intervento ad oggi pervenute in riscontro al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;

VISTI i lavori della Commissione di valutazione espletati rispetto alle candidature pervenute e i relativi esiti;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare una tempestiva valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, nonché dell'esigenza di assicurare l'efficace svolgimento delle successive verifiche rispetto all'attuazione degli interventi selezionati;

TENUTO CONTO della necessità di adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 1 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56", garantendo il corretto utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, pari a 1.198 milioni di euro ai sensi del DM MEF 6 agosto 2021 e ss.mm.ii;

DISPONE

Articolo 1 – Modifiche Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, al Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481 e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. l'art. 7, co 1, lett. e), è sostituito come segue: *«prevedere per ciascun intervento, a scelta del soggetto proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell'housing proposto, posti letto collocati:*
- *in sole camere singole;*

- *in sole camere doppie;*

- *in camere singole e camere doppie,*

purché le camere, i servizi igienici e gli altri servizi siano coerenti con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del decreto DM 481/2024, con la sola eccezione che per gli studentati diffusi realizzati all'interno di appartamenti esistenti è ammesso almeno un servizio igienico da 2,60 m² per n. 4 posti letto. Può essere inoltre prevista anche una tipologia di servizio igienico da 2,30 m² dotato di vaso/bidet-doccetta, lavabo e doccia purché realizzato all'interno di una camera singola e ad uso esclusivo della stessa, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.»;

- b. *l'art. 7, co 2, dopo le parole: «ai fini abitativi per studenti» eliminare il seguente periodo “alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tale finalità in qualsiasi momento»;*
- c. *all'art. 8, co. 1, ult. periodo, dopo le parole «Resta inteso che la Commissione», l'eliminazione delle parole «di valutazione» e dopo le parole «di cui al successivo articolo 10», l'eliminazione delle seguenti «nell'ambito dell'attività istruttoria di valutazione delle proposte, potrà valutare», con l'inserimento, a seguito di queste, della parola «valuta»;*
- d. *l'art. 8, co. 4, è sostituito come segue: «Per la quota parte dei posti letto di cui al precedente comma 2, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto gestore, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta»;*
- e. *all'art. 9, co. 7, lett. e) pt. 5, l'eliminazione del seguente periodo «l'individuazione delle camere singole, delle camere doppie e delle camere e servizi igienici per utenti diversamente abili», sostituendolo con il seguente «l'individuazione della tipologia delle camere offerte (singole - doppie - singole e doppie), nonché delle camere e dei servizi igienici per utenti diversamente abili»;*
- f. *all'art. 10, co. 2, la sostituzione delle parole «La Commissione di valutazione di cui al precedente comma 1, e» con le seguenti «Il Commissario straordinario coadiuvato dalla struttura commissariale di supporto»;*
- g. *all'art. 10, co. 3, l'eliminazione delle parole «dalla Commissione»;*
- h. *la sostituzione dell'art. 10, co. 4, come segue: «Al fine di velocizzare l'iter di valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, il Commissario straordinario e la struttura di supporto prevista ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2024, coadiuvano la Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024. Il Commissario straordinario e la struttura di supporto svolgono in particolare le seguenti fasi del procedimento istruttorio:*
 - 1. acquisiscono, attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le candidature pervenute e l'intera documentazione a corredo presentata dai soggetti attuatori;*
 - 2. verificano la presenza, la correttezza e l'eshaustività della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, così come prevista dall'articolo 9 comma 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;*

3. *effettuano le verifiche di ammissibilità e ricevibilità delle candidature pervenute, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, fatte salve le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di competenza della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 10 comma 8 dell'Avviso stesso;*
4. *accertano la corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.*

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Commissario straordinario e la struttura di supporto attivano, ove necessario, la procedura del soccorso istruttorio direttamente nei confronti del soggetto attuatore. La fase istruttoria di ciascun intervento si conclude con la sottoscrizione, da parte del Commissario straordinario, di una apposita check-list – secondo il format in allegato alla presente ordinanza – che riporta gli esiti degli accertamenti svolti, la corrispondenza intercorsa con il soggetto proponente e la documentazione aggiuntiva acquisita, nonché la proposta di eventuali prescrizioni cui subordinare l'erogazione del contributo MUR in esito al completamento dell'intervento proposto.»;

- i. *sostituzione dell'art. 10, co. 5, come segue: «La Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, acquisita dal Commissario straordinario la check-list istruttoria di cui al precedente articolo 1, esegue valutazione prevista dall'articolo 10, commi 8 e seguenti, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Qualora, nel corso della valutazione di competenza della Commissione, emerga la necessità da parte di quest'ultima di attivare una ulteriore procedura di soccorso istruttorio, la Commissione stessa ne dà tempestiva notizia con le relative motivazioni al soggetto proponente e contestualmente al Commissario Straordinario, il quale procede con l'attivazione delle più opportune interlocuzioni, al fine di supportare l'istante nell'elaborazione del riscontro richiesto.»;*
- j. *all'art. 11, co. 3, le parole «non oltre 15 giorni», sono sostituite con le seguenti «non oltre 30 giorni»;*
- k. *all'art. 12, co. 1, dopo le parole «alle verifiche espletate dal Ministero», l'aggiunta delle seguenti «per il tramite del Commissario straordinario»;*
- l. *all'art. 13, co. 3, dopo le parole «Il soggetto attuatore trasmette al Ministero», l'aggiunta dell'inciso «per il tramite del Commissario straordinario»;*
- m. *all'art. 13, co. 4, dopo le parole «Il Ministero», la sostituzione dell'inciso «per il tramite della commissione di valutazione» con il seguente «per il tramite del Commissario straordinario»;*
- n. *all'art. 13 co. 5, dopo le parole «evidenzino il mancato rispetto del cronoprogramma delle attività proposte» aggiungere «non opportunamente giustificato»;*
- o. *all'art. 13 co. 6, dopo le parole «obiettivi intermedi e/o finali previsti nel cronoprogramma di cui al comma 1» aggiungere le parole «salvo motivate giustificazioni e aggiornamento dello stesso all'interno delle relazioni bimestrali e fatta salva la scadenza ultima del 30 aprile 2026»;*
- p. *all'art. 13, co. 7, ult. periodo, dopo le parole «decreto di assegnazione delle risorse», l'aggiunta delle seguenti «a meno che non trattasi di richiesta di variazioni di cui al successivo art. 15.»;*
- q. *all'art. 14, co. 1, l'aggiunta dopo le parole «a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, il MUR» delle seguenti «per il tramite del Commissario straordinario»;*
- r. *all'art. 14, co. 4, l'aggiunta, dopo le parole «Il Ministero», dell'inciso «per il tramite del Commissario straordinario»;*

s. sostituzione dell'art. 15, co. 3 come segue: *«Ogni eventuale domanda di variazione dovrà essere inoltrata tramite il portale di CDP la quale dovrà attivare apposita sezione. La domanda di variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite del Commissario che farà le opportune valutazioni per la successiva approvazione, in caso di positiva istruttoria.*

Nell'attesa che CDP predisponga il portale, il soggetto proponente potrà presentare la domanda di variazione direttamente al Ministero, per il tramite del Commissario.

Per le variazioni che riguardano la proposta di realizzare un maggior numero di posti letto, rispetto a quelli già decretati, anche in relazione all'eliminazione del vincolo del 70% di camere singole, il soggetto proponente dovrà trasmetterne apposita richiesta allegando i soli documenti che evidenzino le variazioni rispetto a quelli già decretati (planimetrie, capoversi dell'allegato D - Relazione illustrativa etc.).

Sulla base di specifica istruttoria tecnica effettuata da parte del Commissario straordinario e della struttura di supporto, ed in caso di esito positivo della stessa, verrà emesso dal Commissario un verbale di valutazione tecnica sulle variazioni proposte.

Nel caso in cui le variazioni comportino un incremento del contributo già deliberato, in caso di positiva istruttoria del Commissario e fatta salva la disponibilità delle risorse, seguirà l'emissione di un decreto direttoriale di modifica del finanziamento opportunamente integrato nei limiti della variazione di cui al verbale di valutazione del Commissario, che comporterà la sottoscrizione del relativo atto d'obbligo, aggiuntivo all'originario se già sottoscritto»;

t. all'art. 16, co. 1, lett. c), dopo le parole *«relazionando il Ministero dell'Università e della Ricerca»*, l'aggiunta delle seguenti *«per il tramite del Commissario straordinario»;*

u. all'art. 16, co. 1, lett. g), dopo le parole *«richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca»*, l'aggiunta delle seguenti *«per il tramite del Commissario straordinario»;*

v. all'art. 16, co. 1, lett. h), dopo le parole *«su richiesta dal MUR»*, l'aggiunta delle seguenti *«per il tramite del Commissario straordinario»;*

w. all'art. 16, co. 1, lett. u), dopo le parole *«tenendo informato il Ministero dell'Università e della Ricerca»*, l'aggiunta delle seguenti *«per il tramite del Commissario straordinario»;*

x. all'Allegato C, pag. 1- capoverso 2 dopo le parole *«le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università»* l'aggiunta di *«o le necessarie condizioni di raggiungimento della stessa con mezzi di trasporto che permettano di fruire di corse frequenti con tempi compatibili con gli orari delle lezioni che possono tenersi anche nelle ore pomeridiane, nonché di poter socializzare e partecipare ad eventi con la comunità studentesca e ospitante.»;*

y. all'Allegato C, pag. 1- capoverso 4 punto 1 dopo le parole *«camere singole»* cancellare le parole *«(prevalenti, per una quota di almeno il 70% del totale dei posti letto totali della residenza)»;*

z. all'Allegato C, pag. 1- capoverso 4 punto 3 dopo le parole *«variabili di camere,»* cancellare le parole *«preferibilmente singole»;*

aa. all'Allegato C al punto 1.6.2 dopo le parole *«riservato un numero di posti letto \geq 5% »*, aggiungere *«arrotondato all'unità»;*

bb. il portale CDP dovrà essere modificato per il recepimento dei contenuti della presente Ordinanza, per la presentazione della domanda di variazione di cui al punto "s", e con l'inserimento di ulteriori caselle da compilare a cura del soggetto proponente, non sostanziali ma meramente facilitative all'inserimento delle candidature.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si intendono da recepire anche negli altri allegati del DM 481/24 e si applicano alle candidature che perverranno a partire dal giorno 3 febbraio 2025, ferma restando la possibilità, per coloro che hanno presentato la candidatura in data anteriore, di ritirarla ripresentando una nuova candidatura ai sensi del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481 come modificato dalla presente Ordinanza ovvero di ricorrere alle previsioni di cui all'art. 15 del medesimo Decreto modificato laddove si tratti di candidature già decretate.

Articolo 2 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano salve le procedure e le previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, nonché – ove compatibili con le modifiche intervenute – di ogni altro atto o regolamento ad esso connesso o conseguente. La presente Ordinanza sarà trasmessa ai competenti Organi di controllo.

ALLEGATO:

- Check list delle attività istruttoria a cura del Commissario Straordinario per gli alloggi universitari

Il Commissario straordinario

Ing. Manuela Manenti